II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

che adegua, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'aiuto d'adattameto per l'industria portoghese della raffinazione di zucchero greggio importato da paesi terzi a prelievo ridotto in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/368/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante la campagna di comercializzazione 1994/1995, sia concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per l'industria di raffinazione dello zucchero greggio importato in Portogallo a prelievo ridotto, in applicazione dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e raffinato in zucchero bianco in Portogallo; che tale aiuto è di 0,08 ECU/100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco, per i quantitativi di zucchero importati e raffinati in Portogallo; che i quantitativi di zucchero greggio importati a prelievo ridotto sono quelli di cui all'articolo 303, primo comma dell'atto di adesione, nonché i quatitativi mancanti di cui al terzo comma di detto articolo e la cui importazione a prelievo ridotto è autorizzata per la campagna di commercializzazione di cui trattasi;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento già citato può essere modificato per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto in particolare dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima; che l'importo di tale contributo, anche se non si applica allo zucchero importato in Portogallo a prelievo ridotto dato il volume di questo zucchero raffinato, resta determinante per i prezzi del mercato dello zucchero bianco in generale e quindi per il margine di utile delle raffinerie portoghesi;

considerando che l'importo del contributo di magazzinaggio, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, è stato fissato dal regolamento (CE) 1545/94 della Commissione [3] a 3,00 ECU kg di zucchero bianco; che tale importo rappresenta una riduzione di 1,50 ECU/100 kg di zucchero bianco rispetto a quello applicabile alla campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che è quindi necessario procedere al corrispondente ritocco di questo aiuto d'adattamento; che, inoltre, si deve tener conto dell'adeguamento dell'aiuto in causa già intervenuto per le campagne di commercializzazione precedenti, al fine di neutralizzare gli effetti delle modifiche successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di raffinazione per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.
[3] GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4 quater, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, a 1,08 ECU/100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione